DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1988

recante approvazione di un programma di sviluppo dell'agricoltura nelle isole della Scozia, conformemente al regolamento (CEE) n. 1402/86

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1402/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura nelle isole al largo delle coste settentrionali e occidentali della Scozia, escluse le Western Isles (Ebridi esterne) [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, in data 4 novembre 1987, il governo del Regno Unito ha sottoposto alla Commissione un programma di sviluppo dell'agricoltura nelle isole della Scozia ;

considerando che detto programma contiene tutte le informazioni prescritte all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1402/86, dalle quali risulta che gli obiettivi di detto regolamento possono essere conseguiti ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento (CEE) n. 1402/86, la Commissione, d'intesa con il Regno Unito, deve stabilire le modalità di comunicazione periodica delle informazioni sullo svolgimento del programma ;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma di sviluppo dell'agricoltura nelle isole della Scozia, notificato il 4 novembre 1987 dal governo del Regno Unito conformemente al regolamento (CEE) n. 1402/86, è approvato.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1402/86, le modalità di comunicazione periodica delle informazioni che il Regno Unito deve fornire sullo svolgimento del programma sono stabilite come segue :

Il governo del Regno Unito presenta ogni anno, entro il 31 luglio, una relazione scritta sui progressi registrati nella realizzazione del programma, dalla quale devono risultare i dati seguenti :

1. *Sviluppo aziendale*

   — Numero di domande.
   — Numero di piani di sviluppo aziendale.
   — Totale degli aiuti approvati, specificando :
      — miglioramento fondiario
      — fabbricati aziendali
      — macchinario agricolo
      — agroturismo
      — artigianato e altre attività complementari
      — conservazione ed eliminazione dei residui.
   — Superficie dei lavori di miglioramento fondiario.
   — Totale degli aiuti versati, specificando :
      — miglioramento fondiario
      — fabbricati aziendali
      — macchinario agricolo
      — agroturismo
      — artigianato e altre attività complementari
      — conservazione ed eliminazione dei residui.

2. *Protezione ambientale*

   — Numero dei piani aziendali comportanti misure di protezione ambientale.
   — Superficie per la quale sono finanziate misure di protezione ambientale.
   — Totale degli aiuti erogati per misure di protezione ambientale.

3. *Sviluppo del patrimonio zootecnico*

   a) Azione riguardante i bovini :
      — numero delle aziende partecipanti,
      — numero delle giovenche la cui qualità dà diritto al premio appartenenti alla mandria,
      — totale degli aiuti versati ;

[1] GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 9.

b) Azione riguardante gli ovini :

— numero delle aziende partecipanti,

— numero delle pecore la cui qualità dà diritto al premio appartenenti al gregge,

— totale degli aiuti versati ;

c) Azione di tutela sanitaria del bestiame :

— numero delle aziende partecipanti,

— totale degli aiuti versati.

4. *Acquacoltura (ripartita per specie)*

— Numero delle aziende partecipanti.

— Importo degli aiuti versati.

— Produzione prevista.

5. *Moli, pontili di sbarco e altre strutture a terra*

— Numero dei moli, pontili e altre strutture approvati.

— Importo degli aiuti approvati.

— Importo degli aiuti versati.

6. *Azione riguardante le abitazioni rurali*

— Numero delle aziende partecipanti.

— Importo degli aiuti versati.

7. *Attività del gruppo costituito per incoraggiare la partecipazione al programma*

Articolo 3

Di comune accordo tra la Commissione e il governo britannico, verrà istituito un comitato di controllo, incaricato di sorvegliare la realizzazione dell'azione comune.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente